



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Barretta Dott. Stefano
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email:
stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2020 n. 76

Decreto Cura Italia: novità moratorie



Emergenza Covid-19 – Misure *ex lege* di sostegno finanziario a micro, piccole e medie imprese – Proroga moratorie ai sensi dell’art. 56 D.L. 18/2020 (Cura Italia).

L’art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) consente alle micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia e non classificate alla data del 17 marzo 2020 come esposizioni creditizie deteriorate, che autocertifichino di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, di chiedere:

- la sospensione della facoltà di revoca, in tutto o in parte, da parte della Banca delle aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020; la proroga della scadenza di prestiti non rateali, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità;
- la sospensione del pagamento delle rate (intera rata o solo quota capitale) per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, o di rate/canoni di leasing, unitamente agli elementi accessori, senza alcuna formalità e secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La scadenza di tali moratorie era fissata dal decreto Cura Italia al 30 settembre 2020.

Il D.L. 14 agosto 2020, n.104 (c.d. decreto “Agosto”) ha apportato alcune rilevanti novità:

- differimento generale del termine di **scadenza delle moratorie al 31 gennaio 2021 incluso**;
- per le imprese che abbiano richiesto e fruiscano delle moratorie alla data del 15 agosto 2020: **proroga al 31/01/2021 della scadenza di tali moratorie, automaticamente senza alcuna formalità e, quindi, senza ulteriore richiesta alla Banca, salva l’espressa rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire alla Banca entro il termine del 30 settembre 2020**;
- per le imprese che non abbiano ancora richiesto le moratorie alla data del 15 agosto 2020: **proroga al 31/12/2020 del termine per richiedere le moratorie fino al 31 gennaio 2021, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dal D.L. Cura Italia.**

Per le sole imprese del comparto turistico e per la sola moratoria di cui all’art. 56 lett. c) (*sospensione del pagamento delle rate*) l’estensione della proroga, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prevista fino al 31 marzo 2021.

L’efficacia di questa misura è al momento subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Le imprese aventi i requisiti dimensionali e di stato creditizio previsti dalla norma sono invitate a valutare attentamente la propria situazione e, qualora interessate, possono contattare le proprie banche/filiali di riferimento che resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento o altro supporto.

Si ricorda che per l’accesso alle moratorie non è previsto il pagamento di specifici costi o commissioni; **tuttavia, la sospensione del pagamento delle rate (intera rata o solo quota capitale) e la sospensione di prestiti non rateali implica la maturazione e il pagamento di interessi di sospensione (al tasso contrattuale, per il tempo della moratoria), mentre la proroga della scadenza di affidamenti e anticipazioni può comportare il pagamento degli interessi (al tasso contrattuale) sugli eventuali utilizzi nel periodo prorogato.**

La proroga delle misure implica la maturazione di ulteriori interessi di questa natura.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani